

## **PROROGATI AL 1° OTTOBRE 2010 I TERMINI PER L'OPERATIVITA' DEL SISTRI**

E' stato **pubblicato sulla GU n. 161 del 13-7-10 il Decreto del 9 luglio u.s.** con cui il Ministero dell'ambiente ha approvato le attese modifiche ed integrazioni al DM 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 189 DLGS n. 152/2006 ed art. 14-bis DL n. 78/2009 e ss. modificazioni).

### **Il provvedimento stabilisce in particolare:**

1. **la proroga generale al 1° ottobre p.v. dei termini concernenti l'operatività del nuovo sistema di controllo** (artt. 1 e 2 DM 17-12-09);
2. **la proroga al 12 settembre p.v. del termine utile a completare la distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box** per l'entrata in vigore del SISTRI (allegato IA, punto 5 DM 17-12-09);
3. **l'eliminazione del termine mensile per la presentazione delle domande di autorizzazione ad installare le predette black box da parte delle imprese che svolgano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto** (v. allegato IB DM 17-12-09). Si chiarisce a tal proposito che dal 2011 si terranno i relativi corsi di formazione, due per ogni anno solare, nelle date di cui al sito internet [www.sistri.it](http://www.sistri.it)

Si informa altresì che il DM 9 luglio 2010 appena pubblicato contiene **alcune integrazioni al precedente DM 17 dicembre 2009, tra le quali evidenziamo in sintesi:**

- l'estensione delle vigenti norme in tema di videosorveglianza (art. 1 comma 5 DM 17-12-09) agli impianti di "coincenerimento" destinati al solo recupero energetico dei rifiuti e rientranti nella sfera di applicazione del DLGS n. 133/2005 e ss. modificazioni (Attuazione direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti);
- l'introduzione (art. 3 comma 11 DM 17-12-09) della nuova norma secondo cui la tenuta dei dispositivi USB - al fine di permettere la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, nonché consentire in ogni istante eventuali controlli da parte delle competenti autorità - avrà luogo presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale le stesse chiavette sono state rilasciate;
- l'inserimento (art. 5 comma 13 DM 17-12-09) della seguente previsione "*Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario*";
- la mancata applicazione alla c. d attività di "microraccolta", prevista dall'art. 193, comma 11, DLGS n. 152/2006 (Codice ambientale) dei termini utili per comunicare al SISTRI i dati finalizzati alla movimentazione dei rifiuti (v. art. 5 commi 6 e 7 DM 17-12-09).

Per quanto riguarda inoltre i **contributi dovuti al SISTRI dalle aziende che producano rifiuti pericolosi**, si rende noto che il nuovo provvedimento ministeriale ha aggiunto all'allegato II DM 17-12-09 una apposita tabella della quale riportiamo di seguito un estratto:

<b>ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI</b>		
<b>ADDETTI PEE UNITA' LOCALE</b>	<b>QUANTITATIVI ANNUI</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
<b>Da 1 a 5</b>	<b>Fino a 200 Kg</b>	<b>€50</b>
<b>Da 1 a 5</b>	<b>Oltre 200 e fino a 400 Kg</b>	<b>€60</b>
<b>Da 6 a 10</b>	<b>Fino a 400 Kg</b>	<b>€60</b>

Si precisa al riguardo che le aziende interessate, qualora ad oggi abbiano già versato i contributi o pagato oltre il dovuto, potranno chiedere il **conguaglio di quanto versato a valere sulle contribuzioni per gli anni successivi, inoltrando al SISTRI, via mail o telefax, un'apposita istanza** da presentare mediante il modulo che sarà disponibile sul predetto sito internet [www.sistri.it](http://www.sistri.it)

Per quanto attiene infine al **computo dei lavoratori di cui ai vigenti moduli di iscrizione 1 e 2** (punti 2.3), ai fini del versamento dei predetti contributi al SISTRI, il DM 9 luglio 2010 appena pubblicato prevede quanto segue:

- il numero di dipendenti per ogni unità locale **si calcola in riferimento agli addetti**, vale a dire gli occupati con rapporto di lavoro indipendente o dipendente (full time, part time o contratto di formazione lavoro), ancorché assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione, CIG ecc..;
- qualora in fase di pagamento del contributo annuale si accerti **un'eventuale variazione del numero dei dipendenti occupati rispetto all'anno precedente**, tale da incidere sull'importo dovuto, sarà possibile indicare il numero esatto relativo all'anno in corso con apposita dichiarazione al SISTRI.